Pubblicato il 05/03/2018



N₂0997 2018 REG.PROV.CAU. N. 00498/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 498 del 2018, proposto dalle signore rappresentate e difese dagli avvocati Michelangelo Fiorentino e Maria Rosaria Altieri, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Giorgio Ricciardi in Roma, viale Tiziano, n. 80;

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale Lazio, l'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e l'Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di

le signore non costituite in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per il LAZIO – Sede di Roma, Sez. III bis, n. 5669/2017, resa tra le parti, concernente il mancato inserimento nelle graduatorie di

II fascia di circolo e di Istituto per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20, dei docenti in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2018 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti l'avvocato Fiorentino e l'avvocato dello Stato De Nuntis;

- rilevato che la domanda cautelare riproposta in questa sede risulta assistita dai necessari presupposti, in specie a fronte dei precedenti resi dalla Sezione su analoghe questioni (cfr. ordinanze 504\2018 e 5146\2017);
- rilevato che, pertanto, in riforma dell'impugnata ordinanza reiettiva del T.a.r., va accolta la domanda cautelare di primo grado e va disposta l'iscrizione degli appellanti in II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sia pure con riserva;
- ritenuto che le spese del doppio grado cautelare possono essere compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 498/2018) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, nei sensi di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

N. 00498/2018 REG.RIC.

Spese compensate dei due gradi del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria, della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 1° marzo 2018, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Francesco Mele, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Davide Ponte IL PRESIDENTE Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO